

**Cass., sez. I, 27-07-2007, n. 16744, Piccari c. Com. Ciampino**

Nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, il giudice, al fine di stabilire il valore di mercato dell'immobile, deve individuare ed apprezzare tutti gli elementi obiettivi che caratterizzano lo stesso ed i pesi da cui è gravato, inclusa l'esistenza di specifici usi civici a favore della collettività; ciò facendo, non viola la giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, l. 16 giugno 1927 n. 1766, in quanto il giudizio di opposizione, appartenente alla giurisdizione ordinaria, mira ad accertare il valore venale dell'immobile e la verifica dell'esistenza di un uso civico è compiuta solo incidentalmente al fine di determinare l'indennizzo ed esaurisce la propria efficacia nel giudizio stesso.